

Capitolo IV

MEDIAZIONE

22. Mediazione per compravendita di immobili

I compensi di mediazione gravano nell'uguale misura del 3% su ciascuna delle parti contraenti e vengono pagati alla sottoscrizione del "preliminare".

Dette misure di compenso vigono per:

- compravendita di immobili urbani;
- permutate di immobili commisurate sul piano dell'immobile di maggior valore permutato;
- compravendita di aree fabbricabili;
- cessione di avviamento commerciale, con l'esclusione dell'eventuale merce.

23. Mediazione per locazione di immobili e affitto di azienda.

I compensi di mediazione, per tutti i tipi di locazione ed affitto di azienda, sono dovuti (una tantum, per parte) nella misura del 10% sul canone annuo o sull'intera durata del contratto se inferiore all'anno.

La mediazione per l'affitto di azienda va calcolata con esclusione del canone di locazione dell'immobile (ove già in corso).